



PROVINCIA DI VERCELLI

Personale e Organizzazione - Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

N. Mecc. PDET-1454-2014 del 05/06/2014

Atto N. 1442 **del 06/06/2014**

Oggetto: D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V, art. 269 e s.m.i.. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nuovi, da modificare o da trasferire. Stabilimenti di cui all'art. 281, comma 3. Ditta SORIN Site Management srl - Comune di Saluggia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i., recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

visto l'art. 269, commi 2 ed 8 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. che sottopone a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo stabilimento, il trasferimento di stabilimento in altra località e la modifica sostanziale di uno stabilimento, la quale comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

considerato che, ai sensi degli artt. 269 e 271 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo metodologie prescritte, eventuali prescrizioni legate al convogliamento od alla gestione delle emissioni diffuse, nonché il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti;

visto l'art. 281 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nell'ambito del quale ricadono gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore ai 3MW (assimilabili ad impianti industriali) che, precedentemente, non ricadevano nell'ambito di applicazione del DPR 203/88 e che, pertanto, essi devono essere provvisti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

visto l'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

vista la D.D. n. 362 del 21/11/2011 "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di climatizzazione" emessa dalla Regione Piemonte;

considerato che, inizialmente, la scadenza per la presentazione delle domande per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a 3 MW era fissata entro 15 mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 e, cioè, nell'ottobre 2007 e che, in seguito, con il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", tale scadenza è stata prorogata al 31/07/2012;

considerato che, quindi, la Ditta SORIN Site Management srl con impianti termici con potenza termica nominale superiore ai 3 MW doveva presentare domanda di autorizzazione alle

emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per tutto lo stabilimento, entro il 31/07/2012;

vista la domanda di autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V, presentata dalla SORIN Sita Management srl in data 26/10/2007 (prot. di ricevimento n. 0057690/000 del 29/10/2007), nel rispetto della prima scadenza imposta dalla norma nazionale;

ritenuto necessario convocare apposite conferenze dei servizi in quanto la data di scadenza del 31/07/2012 non è stata più ulteriormente prorogata;

visto il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", entrato in vigore in data 01/10/2011 che, nell'art. 2, ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ed ha disposto l'obbligo per le imprese di presentare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le **comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici ed allegati** **esclusivamente** in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto;

Considerato che l'istanza della SORIN Site Management srl è pervenuta prima che il DPR 160/2010 entrasse in vigore e che, al fine di non aggravare il procedimento in questione, la scrivente Amministrazione ha ritenuto opportuno avviare il procedimento con le modalità in vigore alla data di presentazione dell'istanza;

visto l'art. 7 del DPR 160/2012 nel quale è individuato il SUAP come l'organo competente all'adozione del provvedimento conclusivo, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste;

considerato che con nota n. 0083080/000 del 09/10/2012 l'Amministrazione provinciale ha ritenuto necessario chiedere approfondimenti in merito alla gestione degli impianti termici di altre aziende del gruppo SOGIN che sono attive nel comprensorio di Saluggia;

esaminato il progetto e le integrazioni pervenute in data 08/11/2012 (protocollo di ricevimento n. 0091741/000) presentati a corredo delle predetta domanda di autorizzazione;

Convocate ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 0101215/000 del 13/12/2012 (prima seduta del 23/01/2013) ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241, presso la sede del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli dove gli atti delle stesse sono custoditi e consultabili, le seguenti amministrazioni, quali soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento istruito: l'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, l'ASL "TO4" - Dipartimento di Prevenzione - SISP, il Comune di Saluggia e la Ditta in qualità di richiedente;

visto il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. 26509 del 20/03/2013;

viste le integrazioni richieste in sede di prima seduta e fornite dalla Ditta in data 06/09/2013 (prot. di ricevimento n. 0069467/000 del 12/09/2013);

convocati gli enti alla seconda seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 09/10/2013 con comunicazione n. 0071867/000 del 20/09/2013;

visto il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. 92433 del 11/10/2013;

acquisito il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alla conferenza dei servizi in data 09/10/2013 fermo restando la trasmissione delle analisi dei parametri polveri, CO, ossidi di azoto e ossidi di zolfo per i punti di emissione E1 ed E2, inviate dalla Ditta in data 15/04/2014 (prot. di ricevimento PEC n. 12307);

ritenuto di procedere a rilasciare l'autorizzazione di stabilimento, in ottemperanza all'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35" che ha introdotto l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

vista la LR n. 60 del 13/04/1995 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";

vista la LR 26/04/2000, n. 44 che all'art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica LR 7/04/2000, n. 43 all'art. 3, comma 1, lett. d);

vista la DGR. n. 29-1864 del 28/12/2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della LR 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento;

visto il DPCM. 22/12/2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Piemonte ed agli enti locali della regione.", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2001;

vista la nota Prot. n. 10392/22.4 del 30/08/2006 del Direttore del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico della Regione Piemonte, con la quale si ribadisce che le Province sono le autorità competenti, fra l'altro, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

atteso che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di autorizzare la Ditta SORIN Site Management srl con sede legale in Milano, via Benigno Crespi **n. 17 - ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. alle emissioni in atmosfera** dello stabilimento sito in Saluggia, via Crescentino snc, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, alle seguenti condizioni:

1. l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle Disposizioni generali di seguito indicate;
2. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni indicate nell'Allegato A ;
3. il termine per la messa a regime degli impianti nuovi o adeguati è quello riportato nell'Allegato A ;
4. la Ditta dovrà effettuare i controlli secondo la periodicità e le modalità riportate nell'Allegato A ;
5. il codice attribuito allo stabilimento da citare in ogni successiva comunicazione è quello *indicato nell'Allegato A* ;
6. si riserva di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

Disposizioni generali:

La Ditta deve comunicare al SUAP competente per territorio ogni oggetto di intervento di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo **che comporti una variazione** di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza.

Nel caso di comunicazione di modifica non sostanziale, la Ditta deve attendere almeno SESSANTA giorni prima di procedere all'esecuzione, al fine di acquisire il parere dell'Amministrazione Provinciale in merito alla non sostanzialità delle modifiche, fatto salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di provvedere successivamente.

Qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare al SUAP competente per territorio una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i.

La Ditta dovrà presentare al SUAP competente per territorio apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13/03/2013 s.m.i. ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare il trasferimento dello stabilimento in altra località.

La Ditta dovrà richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

La Ditta dovrà comunicare al SUAP la cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti.

Ai sensi della LR 13/04/1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali dell'ARPA competenti per territorio.

L'Allegato A (composto di n. 6 pagine) è da considerarsi parte integrante della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo.

A decorrere dalla data di emanazione, il presente provvedimento, ai sensi del comma 7, art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , ha validità 15 anni e cioè fino al 05/06/2029.

La Ditta deve presentare al SUAP competente per territorio domanda di rinnovo almeno 1 anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

L'autorizzazione viene rilasciata in due esemplari, di cui uno sarà consegnato al SUAP competente per territorio ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo e l'altro verrà conservato agli atti della Provincia.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventi esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i."

PC/fg

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

f.to Dott. Piero Gaetano
VANTAGGIATO

Rif. numero meccanografico PDET-1454-2014

Oggetto: D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V, art. 269 e s.m.i.. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nuovi, da modificare o da trasferire. Stabilimenti di cui all'art. 281, comma 3. Ditta SORIN Site Management srl - Comune di Saluggia

A decorrere dai dieci giorni dalla pubblicazione, si da' atto che la presente determinazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge.

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

f.to Orizia Pollone